



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciannove** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta di **prima** convocazione.

Risultano Presenti:

		Presenza	Assenza
1	FERIOLI EUGENIO Sindaco	Presente	
2	RIBONI GIUSEPPPE Vice Sindaco	Presente	
3	RIOTTA ANGELICA Assessore	Presente	
4	GORINI SILVANA Consigliere Comunale	Presente	
5	GHIGLIETTI LUIGI Consigliere Comunale	Presente	
6	GAGLIARDI VIVIANA Consigliere Comunale	Presente	
7	LOSI MARINELLA Consigliere Comunale	Presente	
8	GRASSI MARINA Consigliere Comunale	Presente	
9	MALUSARDI ALESSANDRO Consigliere Comunale		Assente
10	VOLPI GIUSEPPE Consigliere Comunale	Presente	

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Giovanna Cammara**.

Il rag. **Eugenio Ferioli** nella sua qualità di **Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnalata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco il quale illustra la delibera, sottolineando che gli aumenti relativi alle tariffe Tari sono stati irrisori. Su un totale di Euro 223.528,00 il 34% è destinato alla quota fissa che di solito è legata agli immobili mentre il 66% è destinato alla quota variabile legata al numero delle persone che occupano gli immobili.

Nell'ambito di queste macro categorie, aggiunge il Sindaco, abbiamo le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le utenze domestiche hanno una percentuale del 76% mentre le utenze non domestiche del 24%, pertanto, su un totale di Euro 223.528,00 a carico delle utenze domestiche la somma è pari a Euro 169.881,00 mentre per le utenze non domestiche è pari a Euro 53.646,72.

Volevo aggiungere, sottolinea il Sindaco, che pur avendo avuto un aumento dell'imponibile, le tariffe sono rimaste contenute in quanto sono aumentati sia gli immobili accertati e sia il numero dei componenti degli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e che con successiva deliberazione n.389/2023/R/rif. del 3 agosto 2023, ARERA ha stabilito le regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF biennale 2024/2025 consentono di determinare le tariffe TARI l'anno 2024;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e in relazione alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come modificato con revisione biennale obbligatoria 2024/2025;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai sensi dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le

entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

VISTA la L. n.60 del 17.05.2022 che introduce, a partire dall'annualità di imposta 2024, un meccanismo perequativo per la copertura dei costi di recupero di rifiuti accidentalmente pescati in mare e pari ad € 0,10 annui, da aggiungersi ad ogni utenza TARI, per l'anno 2024 come stabilito con deliberazione ARERA 386/2023;

VISTA l'ulteriore componente perequativa introdotta con la citata deliberazione ARERA 386/2023 e pari ad € 1,50 annue ad utenza per la copertura dei costi derivanti da eventi calamitosi;

PRESO ATTO che dette componenti perequative si applicano a tutte le utenze del servizio rifiuti in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI e che non rientrano nel computo delle tariffe di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e quindi non incidono sulla quantificazione delle tariffe a monte;

RILEVATO ALTRESI' che ARERA non ha ancora risolto alcuni aspetti tecnici fondamentali per la corretta gestione delle due componenti perequative citate ed in particolare:

- non è stata ancora correttamente definito cosa si intenda per "singola utenza TARI"
- come applicare le componenti perequative per detenzioni di immobili per frazioni di anno
- come conciliare le componenti perequative con la necessità di arrotondare all'euro il dovuto TARI
- se assoggettare o meno il TEFA alle componenti perequative
- come procedere alla riscossione delle componenti perequative con la modalità PagoPA;

PRESO ATTO quindi che, allo stato attuale, in attesa dei necessari chiarimenti da parte di ARERA, si rende necessario approvare le tariffe TARI al netto delle due componenti perequative ma, contestualmente, per esigenze di bilancio, procedere comunque con l'emissione e la riscossione TARI applicando un acconto calcolato sul 80% dell'importo dovuto in base alle tariffe approvate per l'anno 2023, suddividendolo in due rate di cui il 50% da versarsi entro il 31 luglio 2024 ed il 50% da versarsi entro il 30 settembre 2024, rinviando ad una successiva bollettazione il pagamento del saldo, calcolato con le tariffe TARI 2024, allegate alla presente deliberazione, maggiorate delle componenti perequative citate, entro la scadenza del 30 dicembre 2024, salvo ulteriori slittamenti al momento non prevedibili;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024,

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il settantasei per cento (76%) del costo complessivo ed il restante ventiquattro per cento (24%) alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024/2025, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

- **VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **VISTO** lo Statuto comunale;
- **VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli resi dai n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato A al presente atto.
3. Di stabilire che per l'annualità 2024 si procederà, per le ragioni espresse in premessa, con l'emissione e la riscossione TARI applicando un acconto calcolato sul 80% dell'importo dovuto in base alle tariffe approvate per l'anno 2023, suddividendolo in due rate di cui il 50% da versarsi entro il 31 luglio 2024 ed il 50% da versarsi entro il 30 settembre 2024, rinviando ad una successiva bollettazione il pagamento del saldo, calcolato con le tariffe TARI 2024, allegate alla presente deliberazione maggiorate delle componenti perequative citate, entro la scadenza del 30 dicembre 2024.
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
6. Di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ad ARERA secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità.

Inoltre

Con voti unanimi favorevoli resi dai n. 9 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Eugenio Ferioli

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanna Cammara

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge